

Legge 17 aprile 2003, n. 82

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2003

[Legge di conversione](#)

[Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione](#)

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.
2. *Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato.*

Art. 1-bis.

*1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' sostituito dal seguente:
"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o
abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati".*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.